

REGIONE PIEMONTE		PROVINCIA DI VERCELLI
-------------------------	---	------------------------------

COMUNE DI CARCOFORO

Sede Uffici Amministrativi Convenzionati
C.A.P. 13026 Via Centro, 10 - Tel e fax. 0163/95125
e-mail: protocollo@comune.rimasco.vc.it
PEC rma.san.giuseppe@cert.ruparpiemonte.it

Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche **RELAZIONE TECNICA**

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;
- oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

- che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);
- che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

- infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;
- evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'articolo 26. Quindi:

- il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;
- per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2013-2015), 2018 (triennio 2014-2016) e 2019 (triennio 2015-2017) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”.

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015, predisposto dal Sindaco, è stato presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 4 aprile 2015, che ne ha preso atto con deliberazione n. 3, avente ad oggetto: “Art. 1, comma 612, legge 190/2014 (legge di stabilità 2015): esame e presa d'atto del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, predisposto dal Sindaco.

Il Piano 2015, unitamente alla relazione tecnica, sono stati poi trasmessi alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Piemonte il 16 aprile 2015, prot. 180. La Corte dei Conti non si è pronunciata a riguardo.

II – Le partecipazioni del comune

1. Le partecipazioni societarie

Alla data di entrata in vigore del testo unico, il Comune partecipava al capitale delle seguenti società:

<i>Società partecipata</i>	<i>Quote possedute</i>	<i>Valore nominale delle quote</i>
Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese” s.c.r.l.	n. 1	258,00 euro

La partecipazione al Co.r.d.a.r. Valsesia s.p.a., pari allo 0,0004 % del capitale sociale e del valore nominale di € 1,00, è stata acquisita dalla società stessa, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, in quanto il Comune di Carcoforo aveva revocato l'affidamento del Servizio Idrico Integrato e la quota è rimasta inoptata.

Rispetto alla situazione registrata nel Piano 2015, il comune, pertanto, non registra più la relativa partecipazione, mantenendo solo quella relativa alla Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese” s.c.r.l. .

III – REVISIONE STRAORDINARIA

1. Società Consortile a responsabilità limitata “Agenzia di Accoglienza e della Promozione Turistica della Valsesia e del Vercellese”

La società consortile a responsabilità limitata “Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale” (cd. A.T.L.) nasce in virtù della Legge regionale 75/1996, ora sostituita dalla legge regionale 14/2016, il cui articolo 8 prevede che: *Allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti è promossa la costituzione delle ATL.*

1. Le ATL organizzano a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. In particolare:

- a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, organizzando a tal fine e coordinando gli IAT;
- b) forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
- c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- d) contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
- e) favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- f) coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- g) promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci.

L'art. 2 della citata legge 14/2016 prevede che Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le Province, la Città Metropolitana di Torino, le Unioni di Comuni, i **Comuni**, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge stessa, concorrono alla costituzione delle ATL, nonché alle attività di accoglienza, informazione e promozione turistica locale.

Tra i soggetti che esclusivamente possono partecipare alle ATL, la legge prevede – tra gli altri – i **Comuni** (art. 13, L.R. 14/2016) e questo Comune appartiene all'Ambito 3 (Ambito 3: comuni della Valsesia e della Provincia di Vercelli).

Le ATL organizzano a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. In particolare:

- a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, organizzando a tal fine e coordinando gli IAT;
- b) forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
- c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;

- d) contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
- e) favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- f) coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- g) promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci.

Per espressa previsione legislativa, le ATL sono costituite nella forma di società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, hanno capitale prevalentemente pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile ed esercitano le attività di cui all'articolo 9 della citata L.R. 14/2016 per l'ambito territoriale di riferimento.

Gli Organi delle ATL sono anch'essi disciplinati dalla legge la quale dispone quanto segue:

- 1. Sono organi delle ATL il presidente, l'assemblea, il consiglio di amministrazione e l'organo di controllo che può essere costituito come revisore unico o come collegio dei revisori.*
- 2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica per un triennio e sono nominati secondo le modalità definite dallo statuto.*
- 3. Il consiglio di amministrazione delle ATL è composto da tre o cinque membri nominati dall'assemblea. In caso di partecipazione minoritaria regionale almeno un componente è designato dalla Regione.*
- 4. I consiglieri di amministrazione delle ATL sono scelti tra soggetti qualificati in materia di turismo, cultura, sport e tempo libero o di governo del territorio, con rilevanti esperienze nell'amministrazione e gestione di enti di diritto pubblico o privato, aziende, società, consorzi o associazioni.*
- 5. La partecipazione al consiglio di amministrazione delle ATL è a titolo gratuito.*
- 6. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'ente e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.*
- 7. Il consiglio di amministrazione presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente le valutazioni sull'attività e operatività dell'ATL.*

L'analisi continua con gli ulteriori seguenti dati:

Numero degli amministratori: Presidente, Vice Presidente, 3 consiglieri

Numero di direttori: nessuno

Numero di dipendenti: 6 alla data odierna (nessuno a tempo parziale)

**A.T.L Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del
Vercellese**
Capitale sociale € 123.324,00

PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ESPRESSO IN PERCENTUALE	DURATA DELL'IMPEGNO	Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Amministrazione	NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO	Risultati di bilancio degli ultimi tre anni (Gestione finanziaria)		
1 quota associativa annuale € 258,00	sino al 31.12.2050	€ 258,00 anno di riferimento 2017	NON CI SONO AMMINISTRATORI CON CARICHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO	2013	2014	2015
				€ 11.102,00	€ 1.675,00	€ 6.406
ATTIVITA'						
Attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica						

Risultato d'esercizio		
2013	2014	2015
11.102,00 euro	1.675,00 euro	6.406,00 euro
Fatturato		
2013	2014	2015
499.917 euro (*)	511.498 euro (*)	472.051 euro (*)

(*)= Il fatturato è comprensivo dei contributi in conto esercizio.

Bilanci d'esercizio in sintesi

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	29.834	22.955	16.252
C) Attivo circolante	413.068	540.513	504.022

D) Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
Totale Attivo	442.902	563.468	520.274
Passivo	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Patrimonio netto	131.476	116.639	123.045
B) Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto	84.852	94.897	105.019
D) Debiti	203.254	351.888	292.162
E) Ratei e Risconti	23.320	44	48
Totale passivo	442.902	563.468	520.274

Bilanci d'esercizio in sintesi:

Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Valore della produzione	499.917	511.498	472.051
B) Costi di produzione	468.248	501.576	438.258
Differenza	31.669	9.922	33.793
C) Proventi e oneri finanziari	- 7.367	- 16.968	- 17.481
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	142	18.142	- 3.215
Risultato prima delle imposte	24.444	11.096	13.097
Imposte	13.342	9.421	6.691
Risultato d'esercizio	11.102	1.675	6.406

Alla luce dei dati soprariportati, si evince che non sussiste la condizione del fatturato medio che si attesta a un valore inferiore a euro 500 mila poiché il fatturato sopra riportato è comprensivo dei contributi in c/o esercizio.

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. d), la partecipazione sarebbe dismissibile.

Tuttavia, trattandosi di organismo espressamente previsto da una legge regionale, si consiglia di adire la Regione Piemonte per un intervento